



# TEATRO DI SAN CARLO

1737

## SCHEMA CONTRATTUALE



**Contratto per il periodo di anni cinque del servizio di attività di primo soccorso medico in occasione di tutte le rappresentazioni aperte al pubblico ed in particolare l' istituzione di un Presidio Medico con Autoambulanza di tipo A CMR (Centro Mobile di Rianimazione).**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... presso la sede della Fondazione Teatro di San Carlo

### TRA

**La Fondazione Teatro di San Carlo** con sede legale in Napoli alla Via San Carlo n. 98/f C.F./ P.IVA n. 00299840637, in persona del Sovrintendente Rosanna Purchia, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione Teatro di San Carlo ( in seguito anche la "Fondazione")

### E

**Soc.** ..... con sede legale in.....,p.iva..... nella persona del Legale Rappresentante .....domiciliato per la carica .....

(Di seguito denominate "Appaltatore").

### Premesso che

- Tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, oggi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e la Fondazione Teatro di San Carlo, è stata stipulata, in data 15.10.2010, la Convenzione Rep. 7025 con la quale ai sensi dell'art. 33, co. 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise è stata conferita la funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA) con il compito di curare le procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizi e di acquisto di beni e forniture per conto della medesima Fondazione;
- La Fondazione Teatro di San Carlo ha trasmesso gli atti necessari al fine di attivare le procedure di gara dirette all'affidamento del servizio di presidio medico e ambulanza per la Fondazione Teatro di San Carlo;
- Si è stabilito di procedere all'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art.60 del d.lgs 50/2016, con criterio di aggiudicazione dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del medesimo d.lgs.;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I.....;
- il bando è stato altresì pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Servizio Contratti Pubblici e sul sito Istituzionale della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli;
- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara;

*Fondazione Teatro di San Carlo  
Via San Carlo n. 98/F – 80132 Napoli  
C.F./P.Iva 00299840637*



# TEATRO DI SAN CARLO

1737

- con Decreto Provveditoriale prot. n. .... del ..... il Provveditore .....ha approvato e reso esecutivi i verbali di procedura aperta dichiarando definitivamente aggiudicataria, ai sensi dell'art 32 comma 5 D.lgs 50/2016
- l'aggiudicatario dell'appalto è stato sottoposto alle verifiche di cui all'art. 81 comma 2, attraverso il sistema AVCPass (Authority Virtual Company Passport) con cui sono stati accertati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art 32 comma 9 del d.lgs 50/2016;
- le parti hanno convenuto e concordato quanto segue:

## Art.1 Premessa

La premessa è parte integrante del presente contratto e ne costituisce il primo patto.

## Art.2 Oggetto del servizio

La Fondazione affida alla Società .....il servizio di.....articolato.....

## Art.3 Esecuzione e modalità di espletamento del servizio

L'appaltatore assume la gestione del servizio, garantendo la regolare esecuzione, valutata sulla base di quanto specificato nel capitolato, parte integrante del presente contratto, consentendo alla Fondazione il più alto grado di autonomia possibile nella gestione delle diverse operazioni ovvero la possibilità di disporre di un servizio con reattività pressoché immediata, in caso di necessità.

## Art.4 oggetto e articolazione del servizio

Il servizio prevede l'attività di primo soccorso medico in occasione di tutte le rappresentazioni aperte al pubblico ed in particolare l'istituzione di un Presidio Medico con Autoambulanza di tipo A CMR (Centro Mobile di Rianimazione) munito di defibrillatore automatico e semiautomatico con monitoraggio ecg, respiratore automatico, aspiratore portatile, ventilatore portatile, bombole di ossigeno e barelle, con Autista Soccorritore con brevetto BLS e di un Medico presente presso il Teatro San Carlo durante gli spettacoli programmati.

### - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa aggiudicataria con propri mezzi, personale e organizzazione, a proprio esclusivo carico e rischio.

L'Impresa si impegna a garantire il presidio medico di cui all'art.2 , assicurando il servizio nelle giornate e secondo gli orari che saranno preventivamente comunicati dalla Fondazione.

A tal fine l'impresa dovrà organizzare le proprie prestazioni in modo compatibile con l'andamento dell'attività della Fondazione, mantenendo separate le proprie forze lavorative dalle altre. L'Impresa prima di iniziare il servizio di cui al presente capitolato, provvederà a prendere concreta conoscenza dell'organizzazione aziendale



TEATRO DI SAN CARLO  
1737

della Fondazione, in merito ai rischi propri connessi alle attività svolte, come evidenziato nella valutazione dei rischi di cui all'art.28, del D. Lgs. 81/08 e del Piano di Gestione delle Emergenze predisposto dal Teatro, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericoli.

L'impresa aggiudicataria compilerà apposito registro giornaliero delle attività svolte.

Il Personale impiegato dall'Impresa per lo svolgimento del servizio di primo soccorso medico presso il Teatro dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento in maniera visibile.

Il servizio avrà durata di circa due ore e trenta (tutta la durata del singolo evento), nei giorni e negli orari comunicati dalla Fondazione.

Il personale indosserà divise appropriate per l'espletamento dei servizi

Detto personale dovrà essere accuratamente selezionato ed in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di cui al presente capitolato. L'elenco del personale deve essere comunicato preventivamente alla Fondazione onde consentirne l'accesso agli immobili.

L'Impresa si avvarrà esclusivamente di personale alle sue dipendenze sotto la propria esclusiva e totale responsabilità e retribuzione. Il Personale impiegato, infatti, non instaura alcun rapporto contrattuale con il Teatro e risponde del proprio operato direttamente all'Impresa.

Il Personale dell'Impresa è vincolato all'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'Impresa in accordo con la Fondazione.

L'impresa dovrà riconoscere alla Fondazione, in ragione del fatto che il servizio dovrà essere svolto nella sede del Teatro, e in tutte le sedi in cui si svolge la sua attività, il diritto di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo. La relativa richiesta sarà effettuata dalla Fondazione, per ragioni di riservatezza, al Legale Rappresentante dell'Impresa.

L'Impresa dovrà garantire per la gestione del Servizio di presidio Medico del Teatro San Carlo:

- n. 1 Medico per ogni evento;
- n. 1 Infermiere per ogni evento;
- n. 1 Autista Soccorritore con brevetto BLS, per ogni evento;
- n. 1 Autoambulanza di tipo "A" CMR Centro Mobile di Rianimazione.

La società aggiudicataria dovrà individuare un proprio referente/responsabile dell'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa dovrà effettuare le attività oggetto del presente capitolato con la massima scrupolosità e diligenza.

Saranno a carico dell'Impresa tutte le assicurazioni per rotture, danni e/o perdite cagionati nello svolgimento del lavoro, causati da negligenza, dolo e/o inosservanza di regole precauzionale, nonché tutte le assicurazioni sociali e civili del personale che sarà adibito al servizio;



**TEATRO DI SAN CARLO**  
1737

Fermo restando la sua esclusiva responsabilità per l'operato del personale impiegato, l'Impresa stipulerà una polizza di assicurazione per la responsabilità civile generale per danni di qualsiasi natura, con massimali adeguati.

L'Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le attrezzature, ai macchinari, nonché a tutti i prodotti e materiali di uso e consumo idonei e necessari alla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

L'Impresa si impegna, nell'esecuzione del servizio, ad utilizzare attrezzature idonee e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, fornendo, nel caso fosse richiesto, opportuna documentazione relativamente alla conformità delle attrezzature utilizzate.

La Fondazione provvederà a mettere a disposizione dell'Impresa una medicheria, per il deposito dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature necessarie per la corretta esecuzione del servizio.

L'Impresa custodirà tali spazi secondo le indicazioni stabilite dall'art. 1804 del c.c.

#### **Art. 5 obblighi dell'impresa nei confronti dei propri dipendenti**

Il personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto è alle dipendenze della società appaltatrice e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti di questa Fondazione. La società appaltatrice dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dal C.C.N.L. di riferimento e/o derivanti da accordi sindacali di categoria definiti anche in ambito regionale.

L'Appaltatore dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte della Fondazione. L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra la Fondazione si riserva di non liquidare le fatture. L'Appaltatore dovrà tenere indenne la Fondazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Fondazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei propri confronti da parte dei dipendenti dell'Appaltatore.

#### **Art.6 Direzione del servizio e rappresentanza dell'appaltatore**

L'Appaltatore deve nominare, dandone comunicazione alla Fondazione, un proprio responsabile del servizio .

#### **Art.7 Durata**

Il servizio avrà durata quinquennale, con decorrenza dal .....e fino al ..... È esclusa la possibilità di rinnovo tacito. L'impresa, su espressa richiesta del Teatro, sarà tenuta ad assicurare il servizio, alle stesse condizioni, oltre i termini sopra indicati fino al nuovo affidamento.

#### **Art.8 Vigilanza e controllo**

La Fondazione ha la facoltà di verificare la regolare esecuzione del servizio mediante controlli che saranno effettuati a mezzo di proprio personale. Ogni eventuale inadempienza, inerente la qualità del servizio, la mancata sussistenza del numero minimo o massimo necessario di unità di personale per il corretto svolgimento del servizio, l'inosservanza delle regole comportamentali prescritte o comunque qualsiasi altra causa verrà comunicata alla società dalla Fondazione, che assegnerà un termine per eliminare gli eventuali inconvenienti e/o disservizi rilevati. Ove l'impresa appaltatrice non provveda nel termine prescritto verrà applicata una penale, proporzionata all'entità dell'infrazione così come previsto al successivo art.9; l'applicazione della penale non fa venire meno il diritto al risarcimento di eventuali danni ulteriori. Nel caso di applicazione delle penali, la Fondazione provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nel caso di recidive o di riscontrate deficienze esecutive, configurandosi la specifica inidoneità dell'impresa ad assolvere gli obblighi contrattuali, la Fondazione potrà recedere dal presente contratto con semplice avviso da darsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno incrementando la cauzione e mantenendo salvo il diritto a conseguire il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 9 Inadempimenti contrattuali**

L'impresa deve garantire la massima precisione nello svolgimento del servizio. Ogni ritardo, omissione o difformità del servizio, ovvero mancato rispetto della puntuale osservanza delle disposizioni del presente contratto e dei termini contenuti nel capitolato e nell'offerta dell'impresa aggiudicataria, che disciplinano l'esecuzione del servizio, costituisce inadempimento contrattuale. Eventuali inadempienze contrattuali saranno contestate dalla Fondazione all'impresa aggiudicataria, alla quale è concesso un termine di 5 giorni per contro dedurre.

Decorso infruttuosamente detto termine, o in caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate, che dovranno comunque pervenire alla Direzione della Fondazione entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dalla Fondazione, si procederà all'applicazione di una penalità variabile da Euro 250,00 a Euro 1.500 in ragione dell'importanza dell'irregolarità, del disservizio provocato e del ripetersi nel tempo delle manchevolezze.

In caso di mancata o incompleta prestazione del servizio, la Fondazione si riserva di far eseguire lo stesso ad altra società a spese dell'appaltatore, rivalendosi del costo sostenuto che sarà trattenuto dalle fatture o dalla cauzione prestata dall'appaltatore che, nel caso specifico, dovrà essere immediatamente integrata. la Fondazione procederà, a seconda dei casi, all'addebito degli eventuali danni subiti per effetto e a causa dell'inadempimento dell'impresa.

Altresì, la Fondazione si riserva, "ipso facto et de jure", di risolvere unilateralmente il presente contratto, a norma dell'art. 1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., con l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni. A tale fine tutte le clausole del presente contratto sono da intendersi come essenziali.

#### **Art. 10 Penali**

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione imputabile all'impresa, il servizio non venga svolto ovvero sia effettuato in modo non conforme alle prescrizioni, per cause non riferibili alla forza maggiore, la Fondazione si riserva di applicare una penalità pari al 50% de valore del servizio, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

#### **Art.11 Cauzione**

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi sanciti con il presente contratto la società..... ha prestato apposita polizza fideiussoria presso la .....polizza fideiussoria n. .... con validità decorrente dal....., l'Appaltatore si impegna a prorogare per tutta la durata del contratto tra le parti.

#### **Art.12 Corrispettivo e pagamento**

L'importo complessivo triennale è .....oltre .....per oneri di sicurezza.

L'importo sarà corrisposto in rate bimensili posticipate dietro emissione di regolare fattura elettronica.

L'Appaltatore prende atto che la Fondazione e' tenuta ad effettuare i pagamenti in conformità all'istituto dello "split payment" ai sensi dell'art. 17 ter del dpr 633/1972 come modificato dall'art. 1 del d.l. 50/2017, conv. con mod. in legge 21 giugno 2017, n. 96. pertanto, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa sopra citata, l'Appaltatore si obbliga a riportare su ciascuna fattura emessa la dicitura "split payment" oppure "scissione pagamenti". La Fondazione corrisponderà al collaboratore le somme previste dal presente contratto al netto dell'I.V.A.

#### **Art. 13 Clausola risolutiva espressa**

Il contratto si intende risolto di diritto i sensi dell'art. 1456 cc. a rischio e danno della ditta esecutrice dell'appalto, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- frode a danno della Fondazione;
- messa in fallimento, stato di moratoria stato di liquidazione o altre procedure concorsuali, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto non autorizzato;
- nei casi di gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi, nonché decadenza dei requisiti previsti dall' art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti dalla Fondazione nei termini prescritti;
- in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro sancite dal D.Lgs. n. 81/2008;
- in tutti i casi, in cui l'inadempimento grave e/o ripetuto da parte della ditta, sia tale da rendere impossibile o irregolare, il perseguimento del rapporto contrattuale;

-in caso di mancato rispetto all' esecuzione del servizio degli obblighi e delle condizioni contrattuali che abbiano determinato l'applicazione di tre penalità.

-danni ai beni di proprietà della Fondazione, derivanti da colpa grave e/o da incuria e/o negligenza;

-sospensione arbitraria del servizio, qualunque ne sia la causa e la durata: La risoluzione, con atto motivato, potrà avvenire senza preventiva diffida a ripristinare il servizio;

La risoluzione del presente contratto, a norma dell'art. 1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., con l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art.9 a titolo di penale e di indennizzo, non esime l'impresa aggiudicataria dal risarcimento danni subiti dalla Fondazione per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti connesse.

Qualora per cause di forza maggiore, per impossibilità sopravvenute, per gravi e giustificati motivi o per ordini delle competenti autorità pubbliche, i teatri venissero a trovarsi in condizioni di inagibilità continuata, l'obbligazione si estingue a norma dell' art.1256 c.c. la ditta aggiudicataria non procederà ad alcuna richiesta economica a titolo di risarcimento.

#### **Art. 14 Divieto di cessione del contratto**

Nello svolgimento del servizio non è ammessa alcuna forma di cessione, in tutto o in parte del contratto. In caso di tali evenienze il contratto verrà risolto, senza pregiudizio per i danni che possono derivare alla Fondazione.

In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, il presente contratto non potrà essere ceduto senza l'espressa approvazione della Fondazione.

#### **Art. 15 Divieto di subappalto**

Nello svolgimento del servizio non è ammessa alcuna forma di subappalto, totale o parziale del contratto. In caso di tali evenienze il contratto verrà risolto, senza pregiudizio per i danni che possono derivare alla Fondazione.

#### **Art 16. Revoca e variazione del contratto**

L' appalto potrà essere revocato dalla Fondazione in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata per comprovati e gravi motivi.

Qualora, durante il periodo di validità del contratto, la Fondazione dovesse, per qualsiasi titolo o ragione, trasferire le proprie sedi e/o sospendere, per periodi determinati, le attività previste contrattualmente, nulla sarà dovuto all' impresa aggiudicataria per le mancate richieste di prestazione.

#### **Art. 17 Tutela e protezione dei dati**

La Fondazione e l'impresa affidataria, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, sono tenute a rispettare le prescrizioni di cui all'art.13 del GDPR in materia di privacy n. 679-2016, in materia di protezione dati personali di cui verranno in possesso in ragione del contratto di appalto.

#### **Art.18 Spese contrattuali**

Tutte le eventuali spese di redazione e di registrazione dei verbali di gara, imposte e tasse inerenti al contratto e conseguenti, anche se non espressamente richiamate nel capitolato sociale, e sono a carico della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione.

#### **Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

l'Appaltatore dovrà comunicare alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando, altresì, negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Fondazione sospende i pagamenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art.20 Essenzialità delle clausole**

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto, conseguentemente la violazione anche di una sola di esse abilita le parti a chiedere le sanzioni previste dall' art 1453c.c.

#### **Art.21 Foro competente**

Le parti stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Napoli per ogni controversia relativa all'interpretazione e/ o all' esecuzione del presente contratto.

#### **Art.22 Norme di rinvio**

Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, verbale o scritto, eventualmente intervenuto in merito allo stesso oggetto. Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si fa riferimento alle clausole del capitolato che, firmato dalle parti forma parte integrante e sostanziale del contratto e della normativa vigente. A orma del D. Lgs. 196/2003, i dati raccolti nell' ambito della procedura d' appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa, la loro utilizzazione, diffusione presso la Fondazione è limitata agli adempimenti del presente contratto.

#### **Si allegano al presente contratto e ne costituiscono parte integrante:**

- capitolato speciale d'appalto;
- progetto tecnico presentato in sede di gara;
- offerta economica;





# TEATRO DI SAN CARLO

1737

- polizza fideiussoria.

Napoli .....

Soc. ....

Fondazione Teatro di San Carlo



Le parti dichiarano di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

Art.1 Premessa- Art.2 Oggetto del servizio- Art.3 Esecuzione e modalità di espletamento del servizio- Art.4 Articolazione del servizio- Art.5 Caratteristiche del servizio- Art.6 Direzione del servizio e rappresentanza dell'appaltatore- Art.7 Durata- Art.8 Vigilanza e controllo- Art. 9 Inadempimenti contrattuali- Art. 10 Penali- Art.11 Cauzione- Art.12 Corrispettivo e pagamento- Art. 13 Clausola risolutiva espressa - Art. 14 Divieto di cessione del contratto- Art. 15 Divieto di subappalto- Art 16. Revoca e variazione del contratto- Art. 17 Tutela e protezione dei dati- Art.18 Spese contrattuali- Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari- Art.20 Essenzialità delle clausole- Art.21 Foro competente- Art.22 Norme di rinvio

Soc. ....

Fondazione Teatro di San Carlo